



Comune di San Vito Romano

Città Metropolitana di Roma Capitale

Borgo M. Theodoli, 34 – Cap.00030 –

Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvitoromano.rm.gov.it/

ORDINANZA N°10 DEL 08.06.2017

CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO ANNO 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la Legge 24.02.1992, n.225 ed in particolare quanto disposto dall'art.15 comma 3 e s.m.i.;

VISTA la legge 21.11.2000, n.353 e s.m.i. (legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO l'art.50 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTA la L.R. n.39 del 28.10.2002 ed il relativo Regolamento Regionale n.7 del 18.04.2005;

VISTA la nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile pervenuta al Prot. P.E.C. in data 30.03.2017 n. 2030, con la quale informa che ai sensi e per gli effetti dell'art.65 della L.R. n.39 del 18.10.2002, il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità è confermato **dal 15 Giugno al 30 Settembre 2017**, in tutto il territorio della Regione Lazio;

ORDINA

- ❖ in tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità compreso **tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre 2017**, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, è vietato compiere azioni che possono arrecare pericolo di incendio;
- ❖ in tutto il territorio comunale, nel suddetto periodo, è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture, dei prati e delle erbe infestanti ed i residui vegetali agricoli o forestali, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade vicinali, comunali, provinciali e regionali, salvo gli abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio autorizzato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e previa comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni impartite dallo stesso Comando;
- ❖ i proprietari dei terreni dovranno mantenere pulite le aree incolte o abbandonate al fine di evitare pericoli d'incendio;

nel periodo di grave pericolosità a rischio di incendio boschivo, sono vietate inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n.353 del 21.11.2000 e s.m.i., tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare di quelle previste dalla legge n.353 del 21 novembre 2000 e s.m.i.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di accertare il rispetto degli obblighi, delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente ordinanza, la quale sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di San Vito Romano.

SANZIONI

*nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo **dal 15 Giugno al 30 Settembre 2017**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.*


INFORMA

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Lazio o ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza;

INCARICA

La Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza per l'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 08/06/2017



Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Giada De FRANCESCO